

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Privacy: il diritto di difesa prevale sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza (caso di divulgazione di conversazioni intervenute prevalentemente a mezzo whatsapp)

In materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza in virtù del generale principio di cui all'art. 51 cod. pen. (riguardante l'esimente dell'esercizio di un diritto) nonché delle più specifiche norme del codice dei dati personali (art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e degli artt. 93 e 94 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in tema di diritto d'autore, norme queste ultime secondo cui la corrispondenza, allorché abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza autorizzazione quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale". È quindi possibile prescindere dal consenso dell'interessato quando l'utilizzo della conversazione sia necessaria per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita. Unica condizione richiesta è che la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità; che sia cioè utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa. Va

inoltre ribadito il principio per cui l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte di autentiche e di esigenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio, assumendo in ogni caso e a fronte di ogni decisione come criterio direttivo la comparazione tra gli interessi concretamente coinvolti: comparazione a cui deve procedere il giudice del merito, sulla base del suo sereno ed equilibrato apprezzamento (fattispecie in tema di divulgazione di conversazioni, intervenute prevalentemente a mezzo whatsapp).

NDR: in argomento Cass. 20/09/2013 n. 21612, 20 settembre 2013 n. 21612, S.U. 8 febbraio 2011 n. 3033, 11 luglio 2013 n. 17204, 1 agosto 2013 n. 18443 e 30 giugno 2009 n. 15327. Sul diritto di difesa si veda altresì la relativa voce in [Istituti di Procedura civile](#).

Tribunale Milano, sezione prima, sentenza del 15.1.2019, n. 9364

...omissis...

Con citazione notificata in data 20.12.2016 Ch. Va. ha convenuto in giudizio Ca. Co. lamentando l'illegittimo utilizzo e divulgazione da parte di quest'ultima di conversazioni personalissime con riguardo alle quali egli non aveva prestato il consenso alla divulgazione con violazione dell'art. 93 legge 633 del 1941; ha allegato che a causa della illegittima divulgazione di tali conversazioni, intervenute prevalentemente a mezzo whatsapp, egli aveva subito un grave discredito che lo aveva portato a perdere il lavoro e a patire altri gravi danni sia legati alla possibilità di procurarsi una nuova attività lavorativa sia legati alle proprie condizioni di salute. Ha quantificato i danni richiesti complessivamente nella somma di euro *omissis*.

Si è costituita la convenuta contestando le doglianze dell'attore, opponendo il diritto di difesa rispetto ad una condotta in assunto illecita e in ogni caso priva di collegamento causale con gli allegati danni; ha chiesto quindi il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dall'illegittimo comportamento posto in essere dall'attore nei suoi confronti e per documentare il quale si era vista costretta alla divulgazione delle conversazioni intercorse.

Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., sono state ammesse alcune delle numerose istanze di prova richieste dalle parti; è stata acquisita la documentazione prodotta, svolti gli interrogatori formali e l'interrogatorio libero di entrambe le parti ed esaminato il teste *omissis*.; all'esito la causa è pervenuta in decisione all'udienza del 5.3.2019 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

Vale preliminarmente delineare la vicenda in fatto rispetto alla quale parte attrice e parte convenuta deducono differenti profili di illiceità, generatori del diritto al risarcimento del danno.

Risulta che l'attore, in qualità di Direttore delle Risorse Umane del Gruppo XXX, lavorasse con l'assistenza personale della sig.ra *omissis*; che tra i due si fosse instaurata una relazione sentimentale che terminò nella primavera del 2016; che nel settembre 2016 l'attore riceveva una lettera di contestazione disciplinare da parte di XXX nella quale si faceva riferimento ad alcune conversazioni private intercorse tra l'attore e la sig.ra *omissis*, delle quali venivano riportati interi brani nella lettera; che tali brani, che riguardavano sia fatti della vita privata e personale della coppia sia prima sia successivamente alla loro separazione sia commenti che il *omissis* aveva espresso con riguardo a taluni dirigenti *omissis*.

La difesa di parte attrice ha correttamente richiamato, quale fattispecie che disciplina il caso in esame, l'art. 93 della legge sul diritto di autore.

Il contenuto della corrispondenza privata, infatti, trova oltre che copertura costituzionale (art. 15 della Costituzione che dichiara l'inviolabilità della segretezza epistolare), espressa disciplina nella regolamentazione della legge sul diritto di autore, riconoscendosi a quanto scritto privatamente un contenuto di proprietà intellettuale meritevole di tutela.

Tuttavia tale tutela non è priva di limite.

Come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 20/09/2013 "In materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza in virtù del generale principio di cui all'art. 51 cod. pen. (riguardante l'esimente dell'esercizio di un diritto) nonché delle più specifiche norme del codice dei dati personali (art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e degli artt. 93 e 94 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in tema di diritto d'autore, norme queste ultime secondo cui la corrispondenza, allorché abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza autorizzazione quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale".

Ora, non vi è dubbio che le conversazioni oggetto di rivelazione da parte della sig.ra *omissis* fossero confidenziali in quanto attinenti ad un ambito personalissimo della vita intima della persona e che, rispetto a tale divulgazione, non vi sia stato alcun consenso da parte dell'attore.

Vale a questo proposito sgombrare il campo dal rilievo svolto dalla difesa della convenuta in ordine al concetto di "pubblicazione" previsto dall'art. 93 l.a.; la tutela non pare affatto delimitata alla mera

pubblicazione come diffusione in grande scala o su mezzi di divulgazione a stampa o con caratteri simili, ben potendo la segretezza della corrispondenza essere violata anche da una condotta di pubblicazione in senso lato e cioè con la comunicazione a terze persone.

Tuttavia la particolare situazione vissuta dalla sig.ra *omissis*, di patimento per una prevaricazione posta in essere dal *omissis* sia sul luogo di lavoro sia nella vita affettiva non poteva non essere sostenuta da idonea prova documentale al fine di trovare idonea tutela proprio nel luogo ove quelle condotte avevano trovato origine e si erano concretizzate e cioè il luogo di lavoro; proprio in quest'ottica e solo a seguito della denuncia interna al datore di lavoro ebbe luogo la messa a disposizione, con modalità del tutto riservate ed attente (non vi fu alcuna divulgazione su canali aperti, cosa ben possibile), del materiale pur confidenziale ma significativo della condotta quantomeno molesta che il *omissis*, superiore gerarchico, aveva posto in essere nei suoi confronti.

Sussiste dunque a buon diritto l'esimente dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 94 l.a. in base al quale "Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale e familiare".

Utilizzando i parametri già comunemente applicati dalla giurisprudenza in materia di trattamento di dati personali ed applicabili anche in questa sede in quanto fattispecie analoga, si può affermare che è possibile prescindere dal consenso dell'interessato quando l'utilizzo della conversazione sia necessaria per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita (Cass. civ. Sez. 1, 20 settembre 2013 n. 21612). Unica condizione richiesta è che la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità; che sia cioè utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa (Cass. civ. S.U. 8 febbraio 2011 n. 3033; Cass. civ. Sez. 1, 11 luglio 2013 n. 17204 e 1 agosto 2013n. 18443, ed altre).

Va inoltre ribadito il principio per cui l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte di autentiche e di esigenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio, assumendo in ogni caso e a fronte di ogni decisione come criterio direttivo la comparazione tra gli interessi concretamente coinvolti: comparazione a cui deve procedere il giudice del merito, sulla base del suo sereno ed equilibrato apprezzamento (cfr. sul tema, Cass. civ. Sez. Lav. 30 giugno 2009 n. 15327).

La disciplina specifica amplia peraltro l'ambito dell'utilizzo consentito anche senza il consenso dell'interessato, consentendo la divulgazione anche "per esigenza di difesa dell'onore e della reputazione personale e famigliare"; il tema rileva nel caso di specie ove oggetto della ritenuta lesione da parte della sig.ra *omissis* e della conseguente necessità di comunicare al proprio datore di lavoro la gravità dei comportamenti posti in essere dal superiore gerarchico riguardava anche la propria dignità, onore e reputazione.

La rivelazione delle comunicazioni è stata peraltro eseguita con prudenza e seguendo le direttive precisamente poste dalla azienda che, del resto, come riferito dal teste *omissis*, ha adottato cautele massime per garantire che tali conversazioni non fossero divulgate a terze persone non interessate *omissis*. Va dunque affermato che le condotte cui la sig.ra *omissis* era stata sottoposta dal sig. *omissis*, che emergono con lapalissiana chiarezza dal contenuto dei messaggi, e da considerarsi meritevoli di denuncia non avevano altro modo di essere documentate se non attraverso la produzione delle conversazioni medesime che, essendo per l'appunto intervenute in ambito di estrema confidenzialità, non erano note ad altri. La rivelazione dei contenuti è dunque, in quanto finalizzata ad una attività di legittima difesa, priva del carattere di illiceità segnalato dall'attore. *Omissis*. Vale anche aggiungere che tutte le conversazioni possono ritenersi pertinenti.

Infatti proprio la lettura complessiva del materiale offerto consente di fare emergere come si esplicasse la personalità del sig. *omissis* nell'ambito lavorativo e la circostanza che egli commentasse con sufficienza e con terminologia da strada alcuni fatti inerenti anche la salute dei propri colleghi con posizioni apicali è ulteriore dimostrazione della modalità relazionale di questi, priva di qualsiasi correttezza e delicatezza, con riguardo alle vicende umane dei colleghi (anche una ulteriore collega era stata presa di mira dal sig. *omissis* per le sue fattezze e per l'abbigliamento, a dimostrazione che il *omissis* aveva per tutti, indipendentemente dalla loro collocazione dell'azienda, un modo di riferirsi volgare e sprezzante); anche tali conversazioni ben potevano costituire fonte di prova a sostegno della denuncia sporta al datore di lavoro dalla sig.ra *omissis*.

Ne consegue che può essere ritenuta sussistente l'esimente di cui all'art. 94 legge sul diritto di autore.

Accertata la insussistenza della violazione può ritenersi assorbita, in quanto non più rilevante in carenza del suo presupposto, la richiesta volta all'accertamento del danno. Con riguardo a tale profilo va tuttavia osservato che il danno richiesto appare del tutto esorbitante sia per gli importi richiesti, formulati senza neppure dare atto dell'importo percepito a titolo di transazione con la società che costituisce senza dubbio una riduzione del danno patrimoniale calcolato in relazione alle future retribuzioni mancate, sia – e in questo caso al limite della temerarietà – per la richiesta di risarcimento di danni psichici in assunto determinati dallo stato depressivo in cui egli sarebbe precipitato a seguito della ulteriore divulgazione dei (soli) commenti svolti sui dirigenti.

Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta *omissis*, tempestivamente e ritualmente formulata in comparsa di costituzione, essa è fondata e va accolta *omissis*.

Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del

valore della causa come accertato in sentenza e dell'impegno professionale che non ha richiesto la risoluzione di questioni in diritto di particolare complessità.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge la domanda proposta da *omissis* nei confronti di *omissis*; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta *omissis*; condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta che si liquidano in euro *omissis* oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.